



## AI DOGANALISTI E AI CAD SPETTA LA POSSIBILITA' DI RILASCIARE CONCLUSIONI SUI REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DOGANALI

L'Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 14 del 20 maggio 2024, ha chiarito che gli **i doganalisti**, iscritti all'albo e in regola con gli obblighi formativi, e i **Centri di Assistenza Doganale**, in qualità di **esperti del settore**, possono rilasciare **conclusioni** in merito ai requisiti richiesti per l'ottenimento di semplificazioni (es. luogo approvato) e autorizzazioni doganali.

In particolare, questi potranno fornire, per quanto di competenza, le proprie conclusioni in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 39 CDU ovvero di:

- un **sistema di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;**
- della **comprovata solvibilità finanziaria;**
- di **adeguati standard di sicurezza;**
- dell'**adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**, ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

I chiarimenti di ADM danno applicazione a quanto previsto dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 2447/2015 (Regolamento di Esecuzione al CDU).


## AU REVOIR, PLASTIC TAX E SUGAR TAX


La **Legge n. 67/2024** di conversione del Decreto Legge n. 93/2024 (c.d. Decreto "Superbonus"), recependo gli emendamenti presentati dal Governo, ha definitivamente (e nuovamente) **rinvio** l'entrata in vigore di Plastic e Sugar Tax.

Nello specifico:

- la Plastic Tax inizierà ad applicarsi dal **1° luglio 2026;**
- la Sugar Tax dal **1° luglio 2025.**

La legge **conferma**, inoltre, le aliquote inizialmente previste per la **Sugar Tax** (10 € per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 € per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione).





## ACCORDO DI PARTENARIATO UE – COSTA D'AVORIO SULL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL SETTORE FORESTALE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI IMPORTATI NELL'UNIONE EUROPEA (FLEGT)

Dall'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, sarà possibile importare nell'Unione europea **legnami e derivati** originari della Costa d'Avorio **esclusivamente** se i prodotti saranno coperti da **licenza FLEGT**.

Tale licenza, certifica che il **legname o i suoi derivati** sono stati prodotti nel rispetto della normativa vigente.

L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica scritta tra le parti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure a tal fine necessarie ed avrà durata di 10 anni.

Si segnalano i **considerevoli vantaggi** derivanti dalla stipulazione di detto accordo, soprattutto con riguardo agli obblighi previsti dal Reg. (UE) n. 2023/1115 - c.d. Regolamento “**EUDR**” in materia di *due diligence*.

## REGOLAMENTO SULLE MATERIE PRIME “CRITICHE”

L'Unione europea ha introdotto nuove disposizioni per **salvaguardare alcune materie prime “critiche”**, definite tali in quanto esposte ad un **rischio di approvvigionamento elevato** causato da un'**ingente offerta da parte di pochi Paesi terzi**.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2024/1252 prevede misure volte a:

- **ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento** suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno;
- migliorare la capacità dell'Unione di **monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento** connesso alle materie prime critiche;
- garantire la **libera circolazione** delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di **protezione dell'ambiente e di sostenibilità**.

Tra le materie prime definite **strategiche e di rilevante importanza** per il mercato Unionale figurano: alluminio, bauxite, rame, manganese, nichel, silicio, elementi di terre rare pesanti e leggere, fosforo, metalli del gruppo del platino, elio, ecc.


Entro il 1° gennaio 2027 la Commissione dovrà adottare un **atto delegato** per integrare quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2024/1252 stabilendo parametri di riferimento per la capacità di riciclaggio dell'Unione, espressi in termini di quota delle materie prime strategiche disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti.

## NUOVE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1485/2024, a partire dal 20 giugno 2024, sarà vietato **vendere, fornire, trasferire o esportare**, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di **repressione interna**, originario o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.

Sarà, quindi, **vietato esportare in Russia**: armi da fuoco, munizioni e accessori connessi, munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco, bombe e granate, filo spinato a lame di rasoio, coltelli militari, coltelli da combattimento. Le misure restrittive riguardano, inoltre, la **fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione finanziaria**, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, connessi al materiale vietato e ad alcune tecnologie (apparecchiature di controllo delle radiofrequenze, delle reti e dei satelliti, di riconoscimento vocale, apparecchi forensi a distanza, nonché software e tecnologie per lo sviluppo di tali prodotti).

I divieti introdotti si **cumulano** alle misure restrittive previste dal **Reg. (UE) n. 833/2014** e sono stati adottati in risposta alle azioni intraprese dalla Russia per la repressione interna.



## NUOVE MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Considerate le difficoltà emerse per l'adeguamento da parte degli operatori economici e degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli circa le modalità operative indicate nella **Circolare n. 10/2024**, l'Agenzia ha pubblicato una nuova circolare - la **n. 16** - che **annulla e sostituisce** la precedente.

Le principali novità riguardano:

- **termini di durata del transito:** determinato dal dichiarante. L'Autorità potrà verificare la correttezza laddove l'operazione sia soggetta a controllo;
- **identità del mezzo di trasporto:** i dichiaranti possono richiedere di essere autorizzati all'esenzione dall'indicazione. Previa autorizzazione, potrà essere indicata la sigla del container e, laddove il dichiarante sia AEOc, il proprio numero identificativo;
- **sigilli:** potranno essere utilizzati i sigilli forniti dalle Dogane, sigilli rossi (merci non unionali) e sigilli verdi (merci unionali).

Le nuove regole saranno oggetto di una graduale applicazione, giungendo a completa attuazione dal **2/12/2024**.

